STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

RISARCIMENTO DANNI: REGIME FISCALE TRA ESCLUSIONE IVA E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Pubblicato il20 Novembre 2024 di Sabatino Pizzano

Il trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di risarcimento è un argomento di grande interesse nel panorama fiscale italiano, come evidenziato dalla recente risposta all'interpello n. 223/2024 dell'Agenzia delle Entrate. Questo articolo esplora in dettaglio le implicazioni fiscali di tali somme, con particolare attenzione all'IVA e all'imposta di registro.

Inquadramento della fattispecie

La questione nasce da un caso specifico riguardante un contratto d'appalto per lavori di ristrutturazione edilizia. A seguito di alcune problematiche che hanno portato alla sospensione dei lavori e alla consegna parziale dell'opera, le parti hanno definito tramite scrittura privata il risarcimento dovuto all'impresa appaltatrice. Questo accordo ha sollevato dubbi in merito al corretto trattamento fiscale delle somme erogate, sia per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA che dell'imposta di registro.

Esclusione dall'ambito IVA

Le somme corrisposte a titolo risarcitorio non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA. Questo principio si basa sul presupposto che tali importi non rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.

La natura risarcitoria esclude infatti la presenza di un rapporto sinallagmatico, elemento essenziale per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. In base all'articolo 15 del DPR 633/1972, le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi da parte del cessionario o del committente non sono incluse nella base imponibile dell'IVA.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ulteriormente chiarito che l'imponibilità IVA sussiste solo se tra il prestatore e il destinatario intercorre un rapporto giuridico che prevede uno scambio di prestazioni, in cui il compenso costituisce il controvalore. Pertanto, le somme erogate a titolo di risarcimento, che hanno una funzione punitiva o risarcitoria, sono fuori dal campo d'applicazione dell'IVA.

Il fondamento normativo

Il fondamento normativo per l'esclusione delle somme risarcitorie dall'IVA si trova nell'articolo 15 del DPR 633/1972. Questo articolo specifica che le somme dovute a titolo di penalità o per irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali non rientrano nella base imponibile IVA.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ulteriormente rafforzato questo principio, specificando che l'imponibilità IVA sussiste solo in presenza di un rapporto giuridico caratterizzato da reciproche prestazioni.

Applicazione dell'imposta di registro

Sebbene le somme risarcitorie siano esentate dall'IVA, sono soggette all'imposta di registro. **La scrittura privata che stabilisce l'importo del risarcimento deve essere registrata con applicazione dell'imposta in misura proporzionale del 3%**. Questo obbligo deriva dalla natura patrimoniale della prestazione, come previsto dall'articolo 9 della Tariffa allegata al Testo Unico dell'imposta di registro.

È importante considerare la natura transattiva dell'atto: la scrittura privata, che stabilisce la somma dovuta a titolo di risarcimento, deve essere assoggettata all'imposta di registro. In base all'articolo 29 del Testo unico dell'imposta di registro, l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tenere conto degli obblighi di restituzione o di quelli estinti per effetto

della transazione.

Considerazioni pratiche

La corretta qualificazione della natura giuridica delle somme risulta fondamentale per determinare il trattamento fiscale applicabile. **È essenziale distinguere tra corrispettivi per prestazioni e somme risarcitorie**, poiché da questa distinzione discendono conseguenze fiscali significativamente diverse.

Ad esempio, se un contratto di appalto prevede il pagamento di una somma per la realizzazione di lavori di ristrutturazione, tale somma sarà soggetta ad IVA, in quanto rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi. Tuttavia, se l'appaltatore subisce un danno per l'inadempimento o l'irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del committente, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non sarà soggetta ad IVA, ma solo all'imposta di registro.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA